



COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

- Provincia di Rovigo -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI T.A.R.E.S.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 2 luglio 2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 28. Presupposto della maggiorazione
- Art. 29. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione

- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie
- Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Note. L'articolo in commento è diretto a specificare, come indica la rubrica, l'*oggetto* del regolamento stesso, individuandolo nel Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), tributo che il regolamento intende *istituire* (o attivare) e *disciplinare*.

L'articolo 1 si apre con il richiamo alla generale potestà regolamentare che l'art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, riconosce agli enti locali in materia di proprie entrate, anche con natura tributaria, in forza della quale gli enti locali possono completare e altresì *derogare* la disciplina recata da norme statali. Con l'ovvia conseguenza che "Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti", come specifica il terzo comma dell'articolo 1.

Si deve peraltro rammentare che, in relazione alla riserva (relativa) di legge di cui all'art. 23 Cost. in materia di prestazioni personali o patrimoniali imposte, il citato art. 52 individua anche i *limiti* della potestà regolamentare, cosicché gli enti locali non possono modificare la disciplina attinente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Aspetti questi che non potranno quindi essere incisi - ma occorrendo meglio precisati (come appunto si avrà modo di vedere) - dallo strumento regolamentare, che deve comunque operare nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Superando le incertezze che avevano contraddistinto la disciplina della "tariffa" di cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (la c.d. TIA1), nonché la "tariffa" di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (la c.d. TIA2), il legislatore ha optato chiaramente per la natura di *tributo* dell'entrata in esame, così espressamente denominandolo - a cui consegue una serie di relevantissime conseguenze giuridiche in ordine alla disciplina di riferimento, in particolare in materia di accertamento, riscossione, rimborso, sanzioni, controversie giurisdizionali, e alla non applicabilità dell'IVA.

L'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce, per i soli comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la *possibilità* (non l'obbligo) di prevedere, con regolamento, l'applicazione di una "tariffa" avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Il secondo comma esplicita appunto che il regolamento intende attivare l'entrata con natura tributaria e non quella con natura corrispettiva.

Il comma 3 richiama le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 1999, recante la disciplina relativa all'elaborazione del piano finanziario e delle tariffe, tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ad opera della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), il citato decreto presidenziale ha acquisito stabilità come testo di riferimento in materia tariffaria.

Il comma 4 si pone come norma di chiusura, rinviando, per quanto non previsto dal regolamento, alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Note. L'articolo 2 richiama alcune nozioni in tema di rifiuti, loro gestione e classificazione, tratte dalla normativa ambientale e in specie dal D.Lgs. n. 152 del 2006, T.U. dell'Ambiente, che svolgono un ruolo centrale nella forma impositiva legata allo svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il primo comma riporta così la nozione di gestione dei rifiuti, tratta dall'art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 152 del 2006, mentre il secondo comma ne individua la disciplina, correlandola oltre che al citato T.U. dell'Ambiente, anche al regolamento locale del servizio (previsto dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), e allo stesso regolamento sul tributo.

Il terzo comma richiama la definizione di rifiuto e i commi successivi la fondamentale distinzione tra rifiuti urbani e speciali, tratte sempre dal T.U. dell'Ambiente.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Note. L'articolo 3 individua al comma 1 i rifiuti assimilati agli urbani per *qualità* e per *quantità*. Sotto il profilo qualitativo, le sostanze sono identificate per tipologia merceologica, rinviando all'allegato A che richiama: a) le sostanze elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia; b) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Si ricorda che il comune può escludere una o più sostanze indicate nell'allegato A, laddove ne risulti problematica la gestione. Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, ma sono ovviamente possibili altre soluzioni. Tale limite diviene rilevante solo per le utenze con una superficie - da specificare nel regolamento (indicativamente almeno 500 mq) - tale da poter produrre una rilevante massa di rifiuti e da richiedere quindi un significativo impegno del servizio pubblico.

Il secondo comma - opzionale - introduce una deroga ai principi enunciati dal primo comma, in quanto prevede la possibilità per il comune di assimilare comunque i rifiuti che superano il limite di assimilazione, a condizione che, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, precisi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro un certo termine dalla presentazione della dichiarazione che preveda il superamento del limite quantitativo di assimilazione.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Note. L'articolo 4 richiama il contenuto dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che individua le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Appunto in relazione a tale esclusione, le indicate sostanze non sono gestibili dal pubblico servizio e comportano l'esclusione da tassazione delle superfici che di regola le producono, come viene poi specificato all'articolo 10 del regolamento.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Note. L'articolo 4 individua, in conformità all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, il soggetto attivo del tributo nel comune nel cui territorio è ubicato, interamente o prevalentemente, l'immobile assoggettato all'imposizione. A chiarimento della disposizione si è specificato che, ai fini della prevalenza, si deve considerare l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, e quindi non solo la superficie imponibile.

Si è ritenuto altresì opportuno disciplinare l'ipotesi di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, ritenendo di regola rilevante, per semplicità, la situazione territoriale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva una diversa intesa tra gli Enti interessati e, in ogni caso, l'impossibilità di dar luogo ad una doppia imposizione a danno del contribuente. Restano, comunque, aperte altre soluzioni, in particolare attribuendo il tributo in relazione al periodo di ubicazione dell'immobile nel territorio del soggetto attivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Note. L'articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Il comma 2 individua le nozioni, non fornite dall'art. 14, di "*locali*" e di "*aree scoperte*", nonché di "*utenze domestiche*" e di "*utenze non domestiche*", tratte queste ultime dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999.

Il comma 3 indica le ipotesi di esclusione dal tributo contemplate al quarto comma dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, con alcune esemplificazioni. Al riguardo si rimarca che l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a *civili abitazioni* risulta più restrittiva rispetto alla disciplina della TARSU, che, nonostante il disposto dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, escludeva in realtà tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili*, come è stato puntualizzato dalla prassi (Ris. min. 15 settembre 1998, n. 147/E) e dalla giurisprudenza (Cass. 10796 del 2010; 22642 del 2004).

Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del contribuente) di occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU. Viene lasciata al comune la scelta in ordine all'indicazione su quali indici siano richiesti per integrare la presunzione di imponibilità.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o dall'invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).

Il quinto comma precisa l'irrelevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del presupposto, correlato all'utilizzo di immobili che *possono* produrre rifiuti.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Note. L'articolo individua i soggetti passivi del tributo, riportando le prescrizioni recate ai commi da 3 a 7 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che si pongono in linea di sostanziale continuità rispetto alle analoghe prescrizioni della TARSU.

E' in particolare confermata la solidarietà passiva nei confronti dei cointitolatori dell'immobile (comma 1), la soggettività passiva dell'utilizzatore esclusivo di parti comuni condominiali (comma 2) e la responsabilità tributaria del soggetto che gestisce i servizi comuni nelle multiproprietà e nei centri commerciali integrati (comma 4).

Innovativa (anche se spesso già adottata nei regolamenti locali TARSU) è, invece, la previsione, riportata al terzo comma, per cui le utilizzazioni brevi dell'immobile, di durata infrasemestrale (di regola si tratterà di locazione o comodato), non comportano il sorgere della qualità di soggetto passivo, che resta esclusivamente in capo al possessore.

La qualifica di soggetto passivo implica l'esistenza di svariati obblighi, il cui inadempimento comporta l'irrogazione di sanzioni, di natura *formale*, in particolare di presentare le prescritte dichiarazioni e di inviare il materiale istruttorio richiesto dal comune impositore, o di natura *sostanziale*, in particolare di effettuare i versamenti dovuti. Comporta altresì la titolarità di specifici diritti verso l'ente locale, quali quelli garantiti dallo Statuto del contribuente (legge 212 del 2000).

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Note. L'articolo si ricollega alla previsione, contenuta all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, di imponibilità delle superfici "suscettibili di produrre rifiuti urbani" e ricalca, al comma 1, la disciplina recata dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, proponendo a titolo esemplificativo le più diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in relazione alla specifica situazione locale. Si rimarca in particolare che: la lettera a) prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino *congiuntamente* prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la lettera f) esclude la tassabilità delle aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in correlazione alla modesta quantità di rifiuti prodotta da tali aree, che nella precedente normativa erano escluse da contribuzione in quanto "accessorie o pertinenziali" a locali tassabili.

Il comma 2 indica le condizioni formali per fruire dell'esclusione, riproponendo le previsioni già recate dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Il comma 3 prevede infine l'applicazione del tributo, degli interessi di mora e delle sanzioni nel caso di conferimento abusivo di rifiuti da parte di utenze che siano state interamente escluse dal tributo.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Note. Il comma 1, che riproduce l'ultimo comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, non trova una specifica previsione nell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. Sembra tuttavia innegabile che, di fronte ad un'esclusione dall'obbligo di conferimento al pubblico servizio stabilita da una disposizione normativa, si debba escludere il versamento del tributo che al servizio si correla.

Il comma 2 richiama le condizioni formali per la fruizione dell'esclusione e le conseguenze del conferimento abusivo di cui all'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>PERCENTUALE DI COMPUTO</i>
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	55%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	55%

Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, vetrine	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Lavorazione di materie plastiche, vetroresine	75%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori si analisi	80%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Note. L'articolo disciplina l'esclusione dal tributo di quelle superfici specificamente caratterizzate dalla produzione, di regola, di rifiuti speciali o comunque di sostanze non conferibili al pubblico servizio, già prevista all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Il terzo comma estende l'esclusione alle utenze con produzione di rifiuti superiori ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all'articolo 3. Il comma 4 individua, in conformità all'art. 14, comma 22, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici escluse, percentuali forfetarie di abbattimento della superficie complessiva. Le categorie di attività e le percentuali di abbattimento sono discrezionalmente individuabili dal comune, con l'ovvio limite della ragionevolezza.

Il comma 5 indica infine le formalità per fruire dell'esclusione, in conformità alle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza formatasi in materia di TAR SU.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.

Note. L'articolo si collega al contenuto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), in forza dei quali la superficie imponibile è data:

- a) in ogni caso dalla superficie calpestabile sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
- b) successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), dall'80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, e per le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

L'esclusione della parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50, consolidata nella prassi (misura al di sotto della quale le superfici sottese non sono computate ai fini della superficie catastale: cfr. D.P.R. n. 138 del 1998, Allegato C), si correla al fatto che tali superfici non presentano una significativa produttività di rifiuti. Resta ovviamente possibile una diversa opzione.

Il comma 5, prevede che per i distributori di carburante siano di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina o in mancanza di una superficie forfettaria legata alle colonnine di erogazione (solitamente 20 mq). Restano ferme le esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito, autolavaggio, e le aree intercluse (cfr. articolo 8, comma 1).

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Note. L'articolo riporta talune disposizioni contenute all'art. 14, commi 1 e 23, del D.L. n. 201 del 2011 e agli artt. 3, comma 1, e 8, del D.P.R. n. 158 del 1999.

Il riporto a nuovo degli scostamenti rispetto al piano, di cui al comma 3, si correla al principio per cui il gettito del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio. La possibilità di riportare a nuovo scostamenti negativi è stata peraltro limitata alla chiusura o alla riduzione di utenze o ad altri fatti non imputabili a negligente gestione del servizio.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Note. L'articolo riporta nei primi tre commi, senza significative modificazioni, quanto previsto all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, commi 8, 12, 9 e 23.

Il quarto comma si ricollega al disposto dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, applicabile alla generalità dei tributi locali.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10% della stessa.

Note. Il primo comma dell'articolo riproduce il disposto dell'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011.

Il comma 2 riproduce il contenuto dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999.

Il terzo comma ricalca il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n.158 del 1999, proponendo, come possibile (ma non unica) metodologia per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, di quantificare i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, ferma restando la riduzione per la generalità delle utenze domestiche di cui all'articolo 23, comma 1. Il quarto comma si ricollega al disposto dell'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, in forza dei quali alla generalità delle utenze domestiche deve essere assicurata un'agevolazione per la raccolta differenziata, abbattendo la quota complessiva di costi variabili loro imputabile.

Tale agevolazione opera in sede di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa in misura pari ad una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata (art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999). L'abbattimento può in particolare essere determinato in una percentuale:

- a) pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, all'interno di prefissati limiti inferiore e superiore;
- b) individuata nella delibera che fissa le tariffe all'interno di un *range* stabilito dal regolamento, dei proventi globali derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;
- c) individuata nella delibera che fissa le tariffe all'interno di un *range* stabilito dal regolamento, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ossia del prodotto tra la quantità della raccolta differenziata per il costo unitario di smaltimento.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Note. L'articolo disciplina l'aspetto temporale del presupposto, legando di regola - in mancanza di specifiche prescrizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 - la nascita, la modificazione e l'estinzione dell'obbligo tributario alla data in cui intervengono i fatti in tal senso rilevanti, secondo il criterio del *pro die*.

Quando però si tratti di fatti che comportino la cessazione o la diminuzione del tributo (e quindi favorevoli al contribuente), la relativa dichiarazione si pone in linea di principio quale *onere* da adempiere nei termini a ciò previsti, producendosi in caso contrario l'effetto favorevole al contribuente solo alla data di (tardiva) presentazione della dichiarazione. A ciò fa eccezione, come avveniva nella TARSU (art. 64, u.c. del D.Lgs. n. 507 del 1993), la dichiarazione di cessazione dell'utenza, che anche se tardivamente presentata consente comunque lo sgravio o il rimborso del tributo, a condizione che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Note. L'articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all'art. 5, del D.P.R. n. 158 del 1999 e ai punti 4.1 e 4.2, Allegato 1, del medesimo D.P.R., tenendo conto esclusivamente del c.d. "sistema presuntivo", in riferimento alla parametrizzazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente conferiti, ma alla produzione media ordinaria, come stabilisce l'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011.

Il terzo comma specifica che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche - ossia i parametri Ka e Kb - devono essere determinati nella stessa delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello rilevato al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell'avviso con eventuale conguaglio.

Note. L'articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:

- a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell'anno solare, in analogia a quanto dispone l'art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;

- b) per le altre utenze domestiche (secondo case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.

Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.

Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità.

Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti.

Il settimo comma prevede due alternative. La prima prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente. La seconda dà invece rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una autonomia e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

Note. L'articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all'art. 6, del D.P.R. n. 158 del 1999 e al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del medesimo decreto, in base al c.d. "sistema presuntivo" e quindi in riferimento alla parametrizzazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente conferiti, ma alla produzione media ordinaria (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011).

Il terzo comma - che varrà solo per i comuni che abbiano inserito nel regolamento il comma 2 all'art. 3 - specifica che, per le utenze con quantitativi di rifiuti superiori ai limiti di assimilazione per le quali il comune abbia individuato specifiche modalità di raccolta dei rifiuti, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo effettivamente conferito, ossia in misura pari al rapporto tra detto quantitativo e la superficie imponibile.

Il quarto comma puntualizza che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche - sia i parametri Kc e Kd - devono essere determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Si deve peraltro ritenere possibile, pur nell'ambito della TARES-tributo, che il comune possa legare la commisurazione della quota variabile ai dati di effettivo conferimento. In primo luogo, si deve rilevare che i comuni che hanno attivato la misurazione puntuale non sono *obbligati* ad attivare la tariffa con natura di corrispettivo, ma ne hanno solo la *facoltà*, come specifica il comma 29 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. Per altro verso, il D.P.R. n. 158 del 1999 prevede in via prioritaria la commisurazione della quota variabile ai quantitativi conferiti al pubblico servizio e solo in via residuale l'applicazione di un sistema presuntivo per "gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato sistemi di calibratura individuale degli apporti" (art. 5), o che non abbiano organizzato e strutturato "sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze" (art. 6).

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Note. Il primo comma rinvia alla classificazione delle utenze non domestiche contenuta nell'allegato B, che riporta la tassonomia prevista nelle tabelle 3 e 4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 per comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e per comuni con popolazione inferiore. L'elencazione contenuta in tali norme è integrabile o modificabile dal regolamento, come si trae dall'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201 del 2011, rinviando a quanto puntualizzato dalle linee-guida.

Il secondo comma chiarisce i criteri di inserimento nelle categorie di attività previste dal regolamento, precisando che a tal fine si fa di regola riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT per l'attività principale o per eventuali attività secondarie, con prevalenza in ogni caso dell'attività effettivamente svolta rispetto al dato formale.

Il terzo comma sancisce che, in mancanza di una specifica categoria di riferimento, si deve avere riguardo alla categoria di attività più simile sotto il profilo della destinazione d'uso e della attitudine a produrre rifiuti.

Il quarto comma pone il principio dell'unicità della tariffa applicabile all'intero compendio. Si ritiene peraltro che tale principio possa essere temperato prevedendo - ma si tratta di una mera facoltà - l'applicazione di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse presentino un minimo di estensione.

Il quinto comma, che riproduce l'art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, fa riferimento alle abitazioni usate anche per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, prevedendo l'applicazione alle superfici adibite all'attività della tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Il sesto comma pone una norma residuale, stabilendo che in tutti i casi di dubbia individuazione dell'attività esercitata si deve far riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Note. L'articolo si limita a riproporre il contenuto dell'art. 14, comma 14, del D.L. n. 201 del 2011, chiarendo al secondo comma che l'importo da detrarre dal costo che deve essere coperto dal gettito del tributo, è pari al contributo a carico del Miur, in applicazione del principio per cui i costi del servizio a carico di terzi non possono essere addossati ai contribuenti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Note. L'articolo riproduce in sostanza le previsioni di cui ai commi da 24 a 27 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Si è comunque ritenuto opportuno precisare che l'estensione al tributo giornaliero della disciplina relativa al tributo annuale comporta l'applicazione, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, ma non delle riduzioni per le utenze domestiche, in quanto il tributo giornaliero riguarda solo le utenze non domestiche, e per le utenze non stabilmente attive, che non sono compatibili con un tributo già rapportato all'utilizzo a giorni della superficie.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

Note. L'articolo riproduce le previsioni dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 201 del 2011.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del ==%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, regolarmente iscritti all'A.I.R.E.: riduzione del 10%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 00 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato per mezzo di compostiera, cumulo o altro processo il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienici - sanitari ed il composto prodotto sia utilizzato sui terreni a qualsiasi titolo ai richiedenti. Gli utenti interessati devono presentare apposita istanza di riduzione, il diritto di riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Note. L'articolo disciplina nei commi 1 e 2 le riduzioni che il comune può attivare per le utenze domestiche, in misura non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011. Trattandosi di riduzioni facoltative, è possibile non attivare alcuna di queste riduzioni o attivarne solo alcune. Non è invece possibile aumentare la percentuale massima di riduzione.

In teoria è possibile stabilire che la specifica riduzione si applichi solo alla quota fissa o solo alla quota variabile. Ma in tal caso diviene assai problematico applicare la riduzione, come impone il comma 21 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, cosicché l'unica soluzione razionale è di estendere l'agevolazione ad entrambe le quote di cui si compone il tributo, posto che il comune può opportunamente individuare la misura percentuale della riduzione stessa.

Va puntualizzato che la riduzione per unico occupante non deve necessariamente considerarsi già contenuta nell'attribuzione alle utenze in questione di tariffe inferiori, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, a quelle previste per le utenze domestiche con più occupanti, in quanto i parametri Ka e Kb danno luogo a tariffe che privilegiano i nuclei più numerosi, con l'effetto che la tariffa applicabile ai single è nettamente superiore a quella media *pro capite*. L'agevolazione in parola è così volta a consentire al comune di ridurre il carico sui single derivante dall'applicazione dei coefficienti Ka e Kb, eventualmente anche in una sola delle due quote fissa e variabile, di cui si compone la tariffa.

Il secondo comma individua la decorrenza delle riduzioni, legandole di regola alla data di effettiva sussistenza delle condizioni costitutive, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione. A ciò fa eccezione la riduzione per i *single*, che si applica per i residenti nel Comune anche in mancanza di specifica dichiarazione.

Il terzo comma prevede una riduzione percentuale della quota variabile per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico, come definito dall'art. 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio. Tale riduzione si ricollega alla generale previsione di cui agli artt. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011, e 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, che appunto prevede riduzioni sulla parte variabile della tariffa per la raccolta differenziata imputabile alle utenze domestiche, riduzione che in analogia a quanto dispone l'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, non dovrebbe superare il 30%.

Il comma 4 individua infine la data di cessazione delle riduzioni, legandola alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione a prescindere dalla relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Note. L'articolo disciplina le riduzioni che il comune può attivare per le utenze non domestiche, in misura non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011.

Trattandosi di riduzione facoltativa, il comune può, analogamente a quanto si è rilevato per l'articolo precedente, non attivare la riduzione; non è invece possibile aumentare la percentuale massima di riduzione.

Si rinvia al commento al precedente articolo in ordine alla pratica necessità di prevedere la riduzione sia per la quota variabile sia per la quota fissa.

Il secondo comma subordina la fruizione della riduzione al fatto che i relativi presupposti risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).

Il terzo comma richiama infine il secondo comma dell'articolo 24, in ordine alla decorrenza e alla cessazione della riduzione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità avviata al recupero documentato di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e della parte di rifiuto vendute a terzi - e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 i coefficienti kd) - (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Note. L'art. 14, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che alla tariffa sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La norma prevede solo le linee di massima dell'agevolazione, che il comune deve quindi completare in via regolamentare. L'articolo in commento propone una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l'ente locale potrà quindi anche diversamente configurare.

Il primo comma individua i presupposti della riduzione, mentre il secondo comma riporta la definizione di recupero recata dal T.U. dell'Ambiente.

Il comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione - con un limite massimo specificato dal comune - individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4., Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999. Si noti che la riduzione si applica tanto sulla quota fissa quanto sulla quota variabile della tariffa - per le finalità già illustrate nel commento all'art. 23.

Il comma 4 individua le formalità per il riconoscimento della riduzione, che essendo attribuita a consuntivo, come specifica il primo comma, opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Il comma 5 (opzionale) prevede infine, per evitare eccessive cadute di gettito, che l'entità globale delle riduzioni debitamente richieste non possa eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune nella delibera tariffaria, procedendosi in caso contrario ad una riduzione proporzionale di tutte le riduzioni giudicate ammissibili.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 metri e 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 120 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Note. Le riduzioni in questione, previste all'art. 14, commi 16 e 20, del D.L. n. 201 del 2011, ricalcano sostanzialmente le riduzioni già disciplinate all'art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Il richiamato art. 14, comma 16, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il tributo dovuto dalle utenze "fuori zona" non debba essere superiore al 40% del tributo, con possibilità di graduare ulteriormente in diminuzione la percentuale dovuta in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento.

E' quindi possibile stabilire una misura unica di tale percentuale o fissare una o più percentuali ulteriori, purché decrescenti al crescere della distanza. La distanza minima tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento va desunta dalle previsioni del regolamento del servizio di igiene urbana che individuano la zona di raccolta.

Il secondo comma - opzionale - limita la fruizione della riduzione di cui al primo comma alle sole utenze domestiche e alle utenze non domestiche "minori", prevedendo che le restanti utenze debbano conferire direttamente i propri rifiuti all'isola ecologica comunale, modalità di conferimento incongruente con il mantenimento della riduzione per "fuori zona".

Il terzo comma prevede, infine, che il tributo sia ridotto (almeno) al 20% nei casi di assenza o grave carenza del servizio.

Per loro natura, le circostanze di cui all'articolo 26 non sono soggette ad oneri di preventiva dichiarazione.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Note. La facoltatività delle riduzioni e delle agevolazioni comporta la facoltà per il comune di disciplinare l'ipotesi in cui si rendano applicabili una pluralità di riduzioni e agevolazioni. L'articolo proposto le ammette senza limiti, precisando solo che esse operano sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Così, nel caso in cui si applicassero due riduzioni del 30%, la riduzione complessiva non sarebbe del 60%, ma del 51%.

Sono ovviamente possibili soluzioni alternative, ad es. prevedendo l'applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Note. La maggiorazione per i servizi indivisibili, prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto.

Il secondo comma specifica che, come si trae dall'art. 14, comma 27, del D.L. n. 201 del 2011, la maggiorazione riguarda non solo i soggetti tenuti a versare il tributo annuale, ma anche il tributo giornaliero; e che l'ammontare dell'imposta si ottiene applicando l'aliquota vigente (in €/mq) per la superficie imponibile dell'utenza. In questo modo, l'imposta dipende soltanto, anche per le utenze domestiche, dalla superficie e mai dal numero degli occupanti.

In relazione alla rilevata natura di addizionale, il terzo comma specifica che alla maggiorazione sono applicabili le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo principale.

Il comma 4 precisa che la maggiorazione non si applica al tributo versato dal Miur per le istituzioni scolastiche statali, conseguenza questa del fatto che tale somma non dipende dalla superficie occupata, ma solo dal numero degli alunni.

L'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che la maggiorazione - appunto in quanto imposta - è destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Ciò equivale ad affermare, in relazione al principio di unità del bilancio, che il relativo gettito è destinato a fronteggiare il totale indifferenziato delle spese (art. 162, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000), a eccezione delle spese che devono trovare una specifica copertura, come appunto il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ciò comporta altresì, come specifica il comma 5, che la maggiorazione non può essere destinata, né in tutto né in parte, a coprire il costo di tale servizio, nemmeno per i costi "indivisibili" relativi allo spazzamento delle strade e aree pubbliche.

Art. 29. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Note. L'articolo si limita a riportare il contenuto dell'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011. Si rimarca che l'aliquota della maggiorazione può essere variata solo in aumento, e mai in diminuzione, in maniera generalizzata per tutte le utenze o in misura differenziata in ragione: a) della tipologia dell'immobile, in particolare diversificando tra utenze domestiche e non domestiche o in relazione alle categorie di utilizzazione o alla tipologia catastale; b) della zona di ubicazione dell'immobile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Note. L'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 detta solo scarse norme sulla dichiarazione (commi 33 e 34), lasciando all'ente locale di completarne la disciplina, in particolare in ordine al contenuto, al termine e alle modalità di presentazione.

La funzione dell'atto è di comunicare al comune le circostanze rilevanti per l'esatta applicazione del tributo, come prescrive il primo comma dell'articolo in commento, circostanze che danno luogo, secondo una terminologia in uso nei tributi locali, a dichiarazioni *iniziali*, correlate al verificarsi del presupposto e quindi all'apertura dell'utenza, *di variazione*, collegate all'intervenire di modificazioni soggettive od oggettive fiscalmente rilevanti, o *di cessazione*, conseguenti al venire meno del presupposto e quindi alla chiusura dell'utenza. E' altresì precisato che le utenze domestiche residenti non devono dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, poiché tale dato va desunto d'ufficio dalle risultanze anagrafiche.

L'art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo. Il secondo comma individua al riguardo figure di obbligati principali, tra i quali rientra il gestore dei servizi comuni di edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, tenuto alla dichiarazione in quanto anch'esso soggetto passivo (art. 14, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011).

Il terzo comma contempla l'ipotesi di più coobbligati, disponendo, in conformità a quanto prevede l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011, che laddove l'obbligato principale non vi provveda, devono provvedervi gli altri, con ovvi effetti liberatori per tutti.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Note. L'art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che la dichiarazione è presentata "entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo". Il comune può quindi stabilire con ampia libertà il termine di presentazione, che potrà essere determinato in una data fissa per i fatti verificatisi in un periodo precedente (ad es. l'anno, come avveniva nella Tarsu), o in un termine mobile, ad es. entro il terzo mese successivo, come alternativamente si propone nel comma 1.

Il secondo comma conferma la c.d. *ultrattività* della dichiarazione, in conformità all'art. 14, comma 34, del D.L. n. 201 del 2011, carattere che la giurisprudenza ha ricostruito in termini di conferma per silenzio della precedente dichiarazione. Ne consegue che una nuova dichiarazione (di variazione o cessazione) va presentata solo se intervengono ulteriori fatti fiscalmente rilevanti e che, nel caso di pluralità di immobili occupati, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La legge non è completa sul contenuto della dichiarazione, che peraltro è agevolmente desumibile dalla funzione dell'atto, diretto a comunicare al comune gli eventi rilevanti per l'applicazione del tributo al caso concreto. Dovranno così essere dichiarati, come specificano i commi 3 e 4: le generalità del contribuente, i dati dell'utenza (ubicazione, dati catastali, superficie, utilizzo), la data di inizio dell'occupazione e le ulteriori circostanze atte a consentire l'appropriata quantificazione del tributo (composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche non residenti, eventuali cause di riduzione e agevolazione).

Il comma 4 indica le modalità di presentazione della dichiarazione, in conformità a quanto avviene in casi analoghi, prevedendo anche la dichiarazione in via telematica con sottoscrizione successiva.

Il comma 5 dispone l'efficacia interinale della dichiarazione non sottoscritta, precisando che essa non sospende le richieste di pagamento.

Il comma 6 prevede infine, analogamente a quanto era prescritto nella Tarsu (art. 70, comma 5, del D.Lgs n. 507 del 1993), che in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, precisando che il mancato invito non comporta esenzione dall'obbligo di tempestiva dichiarazione.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Note. L'articolo riproduce il disposto dei commi 36, 37 e 38 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, sostanzialmente conformi alle previsioni già recate per la Tarsu dagli artt. 74 e 73 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Si rimarca, peraltro, che al funzionario responsabile della TARES è attribuita non solo una competenza in sede amministrativa (poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività), ma anche in sede giurisdizionale, in quanto ha la rappresentanza in giudizio dell'ente per le controversie relative al tributo stesso (comma 1), potere che si aggiunge a quello ordinario del Sindaco e del dirigente dell'Ufficio tributi o del titolare di corrispondente posizione organizzativa (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il comma 2 individua i poteri istruttori del comune per verificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi, prevedendo lo svolgimento di attività c.d. *in ufficio* (invio di questionari al contribuente, richiesta di dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti) e mediante *accesso* ai locali ed aree assoggettabili a tributo.

Il comma 3 prevede infine, nel caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, ad es. determinando la superficie calpestabile di un immobile sulla base dell'estensione esterna dello stesso.

Il comma 4 tiene infine conto delle modifiche apportate al comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), consentendo al comune, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di considerare, ai fini dell'accertamento e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 (mille/00)... il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Note. L'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 non contiene una specifica disciplina dell'accertamento, cosicché si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296 del 2006, a cui il comma 45 dell'art. 14 fa cenno, che sono state sinteticamente riprodotte nei commi 1 e 2.

Il comma 3 prevede la possibilità per il contribuente raggiunto da avvisi di accertamento di ammontare rilevante di chiedere una rateazione con addebito degli interessi, qualora la somma complessivamente dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, superi la soglia indicata nel regolamento.

Il comma 4 chiarisce che gli accertamenti divenuti definitivi, in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione per le annualità successive al momento in cui ne interviene la definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della

violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. [La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Note. L'articolo riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 14, commi 39-43, del D.L. n. 201 del 2011 e delle norme ivi richiamate con minime integrazioni. E' stato in particolare precisato al comma 2, sulla scorta della giurisprudenza (Cass. 932 del 2009), che in caso di pluralità di immobili l'omessa presentazione riferita ad alcuni soltanto di essi integra, relativamente ai medesimi, l'omessa e non l'infedele dichiarazione.

Si rimarca che l'acquiescenza all'accertamento prevista dal comma 5 implica la completa accettazione del contenuto dell'avviso da parte del contribuente e il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi. Ciò diversamente dall'accertamento con adesione (se attivato dal comune), che consente di ottenere una revisione degli importi accertati oltre ad una riduzione delle sanzioni, sempre a un terzo del minimo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 44, il comune può deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è possibile estendere l'istituto del ravvedimento operoso anche oltre i termini indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in particolare nel senso proposto al comma 7.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

Per il solo anno 2013 in tre rate scadenti nei mesi di agosto, settembre, dicembre senza la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Note. Nella TARES è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati "inviti di pagamento", che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.

Rinviano all'art. 43 per la disciplina transitoria relativa all'anno 2013, a regime il numero e la scadenza delle rate può essere discrezionalmente fissata dal comune. L'alternativa 1 riporta le scadenze derogabili indicate dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011, mentre l'alternativa 2 indica in forma aperta una tra le possibili modalità.

Il comma 2 riporta le modalità di pagamento previste dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011, che non possono essere modificate e/o integrate discrezionalmente dal comune con altri strumenti di pagamento, posto che il comma 35 dell'art. 14, del D.L. n. 201 del 2011, (come modificato dall'art. 1, comma 387, lett. f), della legge n. 228 del 2012), nell'individuare dette modalità di pagamento, premette che tale specificazione opera in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1992.

Il terzo comma prevede, in caso di inadempimento, la notificazione dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con il solo addebito delle spese di notifica, da versare entro 60 giorni dalla notifica. Solo persistendo l'inadempimento scattano la sanzione del 30% ex art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, e gli interessi di mora, e si apre la strada alla riscossione coattiva.

E' comunque assicurata al contribuente la possibilità di richiedere la rateazione prevista all'articolo 34, comma 3, nel caso di somme superiori al limite stabilito dal regolamento.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di zero punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Note. L'articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Note. L'articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall'art. 1, commi 164 e 165, della legge n. 296 del 2006.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Note. Il primo comma riprende il disposto dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, rammentando che ai sensi dell'art. 25 della legge n. 289 del 2002, in caso di mancata indicazione la somma minima è di 12 euro.

Il secondo comma riprende, invece, quanto previsto per la generalità dei tributi erariali, regionali e locali, dall'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, rimarcando che l'importo di 30 euro indicato dalla norma non è modificabile dall'ente locale, né in aumento né in diminuzione.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Note. Il primo comma richiama le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, relative al contenzioso davanti alle commissioni tributarie, che, come è noto, hanno giurisdizione per ogni controversia relativa a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il secondo comma, facoltativo, prevede l'attivazione dell'accertamento con adesione, limitandolo però alle sole questioni di fatto, in particolare a quelle relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.

Il terzo comma richiama gli altri istituti deflativi del contenzioso, come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela.

Il quarto comma richiama infine le possibilità di rateazione correlate all'accertamento con adesione e agli altri istituti deflativi del contenzioso.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Note. L'articolo si correla alla decorrenza del tributo, stabilita all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 e alla parallela soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, disposta dal comma 46 del citato art. 14, compresa l'addizionale ECA. Il comune dovrà ovviamente specificare al comma 2 l'entrata in vigore nel 2012.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Note. L'articolo prevede un adeguamento dinamico all'evoluzione normativa, in particolare a quella in materia di rifiuti e in materia tributaria (comma 1).

Nella medesima ottica, i rinvii e le citazioni di norme sono relativi al testo pro tempore vigente.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Note. L'articolo chiarisce al primo comma che la soppressione delle precedenti forme di prelievo relative alla gestione dei rifiuti urbani (tassa o tariffa) non impedisce l'accertamento, la riscossione e il rimborso delle pregresse annualità di detti prelievi.

Al secondo comma si chiarisce l'ultrattività delle dichiarazioni già presentate o degli accertamenti già notificati ai fini della TARSU o della TIA1 o TIA2, purché che non siano intervenute modifiche fiscalmente rilevanti.

Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, dicembre.

3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alle prime due rate relative al tributo per i rifiuti. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

Note. L'articolo riporta le modifiche apportate all'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, ad opera della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e relative al solo anno 2013.

Il primo comma, opzionale, individua l'eventuale soggetto diverso dal comune che provvede alla gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, prescegliendolo tra i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti, oppure l'accertamento e la riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

Il secondo comma individua le rate di pagamento, avendo cura di fissare la prima non anteriormente al mese di luglio.

Il terzo comma specifica che: a) fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili da parte del comune per l'anno 2013 - determinazione che può avvenire sino al 30 giugno 2013 (art.1, comma 381, della legge n. 228 del 2012), l'importo delle rate è determinato in acconto ed è commisurato all'importo dovuto nel 2012 a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti; b) per le nuove occupazioni, iniziate dal 1° gennaio 2013, le rate per il 2013 sono determinate tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente; c) sia per le utenze già presenti che per le nuove ("in ogni caso") il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

Il quarto comma si riferisce infine alla maggiorazione per i servizi indivisibili, prescrivendo che il relativo versamento è effettuato, per tutte le rate ad eccezione dell'ultima, sulla base della misura standard di 0,30 euro per metro quadrato; e a conguaglio nell'ultima rata, sulla base della maggior tariffa deliberata dal comune.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club

<p>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</p> <p>23. Birrerie, hamburgerie, mense</p> <p>24. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</p> <p>26. Plurilicenze alimentari e miste</p> <p>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</p> <p>28. Ipermercati di generi misti</p> <p>29. Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>30. Discoteche, night club</p>	
---	--